

mente srotolati, all'esterno del palazzo imperiale. Si procedeva, in altri termini, alla riunione delle *subscriptiones* in testi collettivi, in *formae*. Ora è ben credibile che Commodo, anziché intervenire in prima battuta nell'apprestamento delle singole *subscriptiones*, si riservasse, neghittoso come era, di dare un rapido sguardo, prima di sottoscrivere in calce, alla *forma* in cui molteplici *subscriptiones* furono state messe insieme: *ita ut libellis una forma multis subscriberet*.

Tutto forse si spiega. Forse.

#### 11. « SACRAE LITTERAE ».

Gli sforzi combinati di Th. Drew-Bear, di P. Herrmann e di W. Eck (*Sacrae Litterae*, in *Chiron* 7 [1977] 355 ss.) hanno contribuito a chiarire in maniera pressoché decisiva un piccolo mistero epigrafico-giuridico scaturito da una lapide scoperta a Paros nel 1842 sul muro di una casa privata e riportata in IG. 12.5.132 (= Dittenberger 2<sup>3</sup>.881), nonché nel testo latino oggi scomparso, in CIL. 3, suppl. 2, 14203<sup>9</sup>.

L'iscrizione, non difficilmente ricostruibile nelle lacune, riproduce, con l'intestazione di *Sacrae Litterae* (o di *Hiera grámmata*), una costituzione di Settimio Severo e Antonino Caracalla emessa a Roma il 31 maggio del 204, nella quale gli imperatori, rivolgendosi presumibilmente ad un magistrato (Mommsen pensa al proconsole), dicono: *Videris nobis senatus consultum ignorare qui (sic!) si cum peritis contuleris sciens senatori populi Romani necesse non esse invito hospitem suscipere*. In questi ultimi anni un frustolo della stessa costituzione (e della stessa intestazione) è stato trovato (1962) dal Robert in Lidia e riconosciuto come tale dal Herrmann, e ancora una copia quasi completa, intestata *Exemplum Sacrarum Litterarum*, è stata portata alla luce in Frigia dal Drew-Bear. Le coincidenze pongono in evidenza che la costituzione del 204 fu riprodotta un po' dovunque nelle province allo scopo di segnalare, sulle case di Romani appartenenti all'*ordo senatorius*, che quelle case erano sottratte, in virtù del senatoconsulto citato da Severo e Caracalla (non meno per l'avallo dato al senatoconsulto dagli stessi), al *munus* dell'*hospitium*. Più ampi ragguagli si troveranno specialmente nel minuzioso commento dell'Eck, il quale chiarisce perché la costituzione imperiale fosse ampollosamente denominata, dai privati che ne invocavano la tutela, come *Sacrae Litterae* (terminologia divenuta ufficiale solo un secolo dopo).

\* In *Labeo* 24 (1978) 239 s.

Qui sia lecito aggiungere un rilievo. I senatoconsulti « normativi » dell'età classica non erano sempre riconoscibili come tali a colpo d'occhio. Ecco perché gli imperatori parlano della necessità di ricorrere, per identificarli nelle forme e nel contenuto, all'ausilio dei (*iuris*) *periti* che accompagnavano in provincia i funzionari romani.

## 12. LE NOTTE DEL « PRAEFECTUS VIGILUM ».

1. Nell'esame del *liber singularis de officio praefecti vigilum* attribuito a Giulio Paolo<sup>1</sup> è venialmente sfuggito all'attento Dell'Oro<sup>2</sup> il sospetto avanzato dai Beseler, in un'operetta poco diffusa<sup>3</sup>, circa la genuinità e la retta collocazione di (L. Paul. 1056):

D. 1.15.3.3-4: *Sciendum est autem praefectum vigilum per totam noctem vigilare debere et coerrare calcitum<sup>4</sup> cum homis et dolabris ut curam adhibeant omnes inquilinos admonere ne negligentia aliqua incendii causa oriatur. praetera ut aquam unusquisque inquilinum in cenaculo habeat, iubetur<sup>5</sup> admonere.*

Il Beseler ha acutamente rilevato la sconcordanza tra il singolare *praefectus* e i verbi *adhibeant*<sup>6</sup> e *iubentur*, ma sopra tutto ha giustamente messo in ridicolo l'affermazione che il *praefectus vigilum* (già così intensamente occupato di giorno dalle cure amministrative, e particolarmente dalla *cognitio*) dovesse passare le sue notti vestito e attrezzato<sup>7</sup> di tutto punto a circolare per la città<sup>8</sup>. E a queste critiche io aggiungerei: il *coerrare*, che vale per molti che procedono insieme e non per il *praefectus vigilum*, che è uno solo; il *cum hamis et dolabris*, parimenti inapplicabile ad una persona singola, che sopra tutto non saprebbe che farsi di più di una scure; l'inverosimiglianza che il capo dei vigili del fuoco andasse in giro egli pure munito degli attrezzi occorrenti ai suoi subordinati (*hami* e *dolabrae*). È chiaro, dunque, che il testo originario parlava

\* In *Labeo* 8 (1962) 348 ss.

<sup>1</sup> L. Paul. 1054-1058.

<sup>2</sup> I « libri de officio » nella *giurisprudenza romana* (1960) 249 ss., specialm. 252.

<sup>3</sup> *Opera* (1930) 2.

<sup>4</sup> F<sup>1</sup> *calciantem*, F<sup>2</sup> *calciatem*.

<sup>5</sup> Così T. MOMMSEN corregge inspiegabilmente *iubetur*.

<sup>6</sup> Err.: *adhibeantur*.

<sup>7</sup> BESELER: « gerüstet ».

<sup>8</sup> La cosa non meraviglia il DELL'ORO (nt. 2), che spiega (252 nt. 54v): « il *praefectus vigilum* doveva cioè presentarsi in tenuta di servizio per essere subito riconosciuto ed esercitare prontamente la sua autorità ».